COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 del Reg. Data 26-04-18

Oggetto: ADDIZIONALE IRPER	D.LGS. N.360 D	DEL 28.09.1998 -	CONFERMA
ALIQUOTE.			

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 17:00, nella sala della sede del Gruppo Comunale di Protezione Civile – loc. Colle San Pietro si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri;

COSTANTINI arch. ULISSE	P	OTTAVIANI CARLA	P
ROSCIONI ELISABETTA	P	CHERICI MARIO	P
GRILLI ANDREA	P	ZIZZO PIETRO	P
STEFANETTI ANDREA	P	PIANCATELLI GIACOMO	A
Lazzari Bruna	P		

Assegnati n. 11 Presenti n. 8
In carica n. 9 Assenti n. 1
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE
Sig.Scuderini Venanzio

Assume la presidenza il Sig. COSTANTINI arch. ULISSE in qualità di SINDACO

Constata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

Oggetto: ADDIZIONALE IRPEF D.LGS. N.360 DEL 28.09.1998 - CONFERMA ALIQUOTE.

IL SINDACO

Introduce il seguente punto all'ordine del giorno relativo all'addizionale I.R.PE.F. D.Lgs.

n. 360 del 28.09.1998 – conferma aliquote.

Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno 09/02/2018 il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2018 è differito al 31 marzo 2018;

VISTO l'art. 44 – comma 3 del D.L. 17 ottobre 2016, n.189 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 229 del 15/12/2016;

Udita la relazione del Sindaco;

Visto il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante:

«Istituzione di una addizionale comunale all'irpef a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191";

e, in particolare, il comma 3 dell'art. 1 come sostituito dall'art. 1, comma 142 della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che testualmente recita:

«3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.»;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»

Visti:

• l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, entro il 31 dicembre, deliberano il bilancio di previsione per l'esercizio successivo;

Visto il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo» che all'art. 1, comma 11, testualmente recita:

«11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo»;

Vista la circolare del ministero delle finanze n. 289/E in data 22 dicembre 1998 (G.U. n. 300 del 24 dicembre 1998);

Vista la propria **precedente deliberazione n.** 7 **in data 24/05/2012** con la quale si approvava il regolamento e **si fissava l'aliquota dell'Addizionale Comunale Irpef nella misura di 0,8** punti percentuali;

Vista la propria **precedente deliberazione n. 26 in data 20/11/2013** con la quale si confermava **l'aliquota dell'Addizionale Comunale Irpef nella misura di 0,8** punti percentuali;

Vista la propria **precedente deliberazione n. 32 in data 27/09/2014** con la quale si confermava **l'aliquota dell'Addizionale Comunale Irpef nella misura di 0,8** punti percentuali;

Vista la propria **precedente deliberazione n. 25 in data 07/08/2015** con la quale si confermava **l'aliquota dell'Addizionale Comunale Irpef nella misura di 0,8** punti percentuali;

Vista la propria **precedente deliberazione n. 14 in data 16/05/2016** con la quale si confermava **l'aliquota dell'Addizionale Comunale Irpef nella misura di 0,8** punti percentuali;

Vista la propria **precedente deliberazione n. 9 in data 21/04/2017** con la quale si confermava **l'aliquota dell'Addizionale Comunale Irpef nella misura di 0,8** punti percentuali;

Ritenuto necessario, al fine di mantenere l'equilibrio di bilancio, riconfermare l'aliquota come fissata con il proprio atto n. 7 in data 24/05/2012;

Dato atto che, a seguito del sisma del 2016 è in essere una sospensione delle trattenute fiscali, tra cui la stessa addizionale IRPEF;

Considerato comunque che, al termine del periodo si sospensione la stessa dovrà essere pagata e riversata al Comune;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;

Visto l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), che testualmente recita:

«15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997»;

Visto l'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni;

Visto lo statuto comunale;

Con il seguente risultato della votazione effettuato per alzata di mano, accertata dagli scrutatori ricognitori di voti e proclamato dal Sig. Presidente:

Presenti n. 8 Votanti n. 8 Astenuti n. 0 Voti favorevoli n. 8 Voti contrari n.0

DELIBERA

1) Di confermare anche per l'esercizio 2018 l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.PE.F., nella misura dello 0,8 per cento, come stabilito con proprio atto n. 7 in data 24/05/2012 e successivamente

riconfermata.

2) Copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla sua adozione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

Inoltre, stante l'urgenza, con voti espressi per alzata di mano, favorevoli n. 8 – contrari n.0

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.n.267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue. Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to COSTANTINI arch. ULISSE

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione, per rimanervi per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009. m. 69.

Dalla Residenza Comunale, li 25-05-2018

Il Segretario Comunale
F.to

Scuderini Venanzio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è esecutivo:

□ Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fiuminata li,25-05-2018

☐ Lo stesso giorno in cui l'atto è stato adottato.

F.toScuderini Venanzio

E' copia conforme all'originale. Fiuminata li 25-05-018

IL SEGRETARIO COMUNALE Scuderini Venanzio